

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1580

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

**col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(LATTANZIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1989

Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma

ONOREVOLI SENATORI. - L'Istituto nazionale di geofisica in Roma, disciplinato dallo statuto approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 731, successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, n. 1425, e 10 settembre 1982, n. 880, ha il compito istituzionale di «provvedere al rilevamento sistematico dei più importanti fenomeni geofisici mediante appositi osservatori».

All'Istituto in parola, all'atto della sua costituzione (decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82) furono altresì trasferiti i servizi geofisici di cui alla legge 5 gennaio 1939, n. 18.

Le norme statutarie affidano quindi all'Istituto nazionale di geofisica un ruolo di rilevante interesse nazionale, in quanto l'ente è preposto a creare le premesse indispensabili affinché possa essere curata e sviluppata una seria opera di prevenzione e di difesa dai terremoti. E ciò in un Paese come l'Italia in cui gran parte del territorio nazionale è ad alto rischio sismico. L'Istituto, in effetti, alla luce dei suoi compiti istituzionali è l'unico ente di riferimento per l'espletamento del servizio attinente al controllo sismico di tutto il territorio nazionale.

L'ente, tuttavia, si dibatte in gravi difficoltà finanziarie che non gli consentono l'espletamento dei compiti istituzionali, primo fra tutti, per l'appunto, quello relativo alla sorveglianza sismica del territorio. Infatti, a fronte delle esigenze di un servizio di riconosciuta necessità e validità, che sul piano tecnico-scientifico richiederebbe un adeguato supporto di strutture ed attrezzature, la legge di finanziamento, risalente al lontano 1950, prevede un contributo statale di appena lire 76 milioni, assolutamente insufficiente ai fabbisogni dell'ente. Né, ovviamente, può soccorrere a questi la sola soluzione di contributi erogabili in via amministrativa.

L'Istituto, d'altra parte, facendosi carico delle pressanti sollecitazioni pervenute da più

parti, soprattutto dopo gli eventi sismici dell'Irpinia e della Basilicata, ha affrontato concretamente il problema della sorveglianza sismica del territorio nazionale. È stato così impostato e realizzato un progetto di rete sismica nazionale.

Il servizio di sorveglianza sismica nazionale si basa su una rete di rilevamento, estesa a tutto il territorio, comprendente sessantaquattro stazioni di rilevamento opportunamente distribuite su tutto il territorio.

Tutte le stazioni sono collegate via cavo telefonico o via radio con un unico centro di registrazione, presidiato 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, sito in Roma presso la sede dell'Istituto in Via di Villa Ricotti, 42.

In caso di evento sismico che si verifichi in qualsiasi punto del territorio nazionale, si provvede a dare immediata segnalazione agli organi di protezione civile e a tutte le strutture pubbliche che ne fanno e ne faranno richiesta.

L'informazione consiste nel fornire i dati relativi all'evento sismico ottenuti mediante una rapida elaborazione elettronica dei dati acquisiti dai vari punti di rilevamento (località, intensità, profondità, eccetera).

Giova ricordare a tale proposito che, nella fase di prima elaborazione, per poter pervenire a una rapida individuazione del fenomeno è necessario disporre di dati di rilevamento provenienti da varie stazioni (almeno cinque) a volte anche assai distanti fra loro, cosicché, ad esempio, per localizzare e classificare in intensità e profondità un fenomeno sismico che si verificasse in una determinata regione dell'Italia centrale è necessario disporre dei dati di rilevamento di stazioni situate anche al Nord e al Sud (il più possibile intorno alla zona epicentrale).

Da ciò si desume che solo una rete estesa a tutto il territorio può consentire la valutazione del fenomeno sia ai fini di protezione civile, sia ai fini scientifici (va precisato che l'esistenza di stazioni isolate, pur se perfettamente funzionanti, non ha alcuna utilità ai fini della

protezione civile, sia per la difficoltà di assicurare per ciascuna di esse il funzionamento continuo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, sia perchè, isolatamente considerate, non consentono la localizzazione degli eventi sismici, nè la determinazione attendibile di tutti gli altri parametri del terremoto).

Una volta definiti i parametri dell'evento, i cui tempi medi di definizione vanno sempre più riducendosi grazie all'impiego di idonei programmi di elaborazione automatica dei dati (attualmente alcuni minuti), se ne dà immediata comunicazione alle sale operative del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile (con le quali esistono canali di comunicazione).

Nel caso si tratti di un evento isolato, si indaga sulla sua natura e se ne valuta la probabile evoluzione nel tempo.

A tale fine l'Istituto sta anche completando la catalogazione di tutti gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale, di cui esiste traccia o documentazione, dal 1450 a.C. fino ai giorni nostri.

Oltre a ciò l'Istituto ha predisposto alcuni programmi per studi sismologici particolareggiati che riguardano alcune zone del territorio nazionale ad elevato rischio sismico; per l'attuazione di tali programmi, che richiedono un controllo strumentale intensificato, occorrono mezzi finanziari straordinari, per i quali è stata già avviata opportuna richiesta al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Altre attività l'Istituto svolge nel campo dello studio del magnetismo terrestre, gestendo, in collaborazione con l'Istituto geografico militare, una rete magnetica estesa a tutto il territorio nazionale, e nel campo della fisica ionosferica soprattutto per gli studi di radio-propagazione; di quest'ultimo servizio si giova in particolare il Ministero della difesa per tutte le trasmissioni militari. Recentemente è stato messo a punto un programma efficiente e affidabile per le previsioni ionosferiche a ciclo giornaliero, settimanale e mensile.

Come accennato in precedenza, occorre però urgentemente consentire all'Istituto di disporre di un adeguato apporto finanziario da parte dello Stato. Tale apporto, a ben considerare, consentendo all'Istituto il recupero della

sua piena funzionalità, eviterebbe la notevole dispersione di mezzi derivanti da iniziative isolate che non siano coordinate in un più organico programma di interventi. Va ricordato a tale proposito che con decreto interministeriale 26 ottobre 1984, emanato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento della protezione civile, sono stati ribaditi per l'Istituto il compito e la «responsabilità» della gestione della rete sismica nazionale (sorveglianza sismica 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno, estesa a tutto il territorio nazionale), ivi compreso il coordinamento delle reti sismiche locali, nonchè la promozione e il coordinamento nazionale degli studi e delle ricerche nel settore della sismogenesi.

Già nel corso delle passate legislature erano state predisposte apposite iniziative legislative, intese a elevare il contributo ordinario risalente - come già detto - alla legge 28 dicembre 1950, n. 1138.

Si ritiene, pertanto, necessario riproporre l'iniziativa con l'unito disegno di legge, che prevede l'elevazione del contributo ordinario di funzionamento a lire 10.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 per provvedere alle spese di personale dirette e riflesse, in connessione anche al necessario ampliamento dell'organico (che deve interessare, prevalentemente il personale tecnico-scientifico), alla gestione della rete sismica nazionale e alle spese ordinarie di funzionamento dei reparti scientifici e dei laboratori (articolo 1).

Il contributo proposto consentirà di evitare, per il futuro, il ricorso a contributi straordinari attribuiti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, che, sia pure con qualche difficoltà, hanno consentito all'Istituto di avviare il processo di adeguamento delle strutture necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali, la cui importanza è di tutta evidenza.

Per quanto suesposto appare evidente che il disegno di legge proposto è ben lontano dal determinare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ma è rivolto soprattutto al riconoscimento legislativo di un finanziamento non più suscettibile di essere lasciato nella

indeterminatezza, che inevitabilmente si rifletterebbe sulla ordinata programmazione della attività dell'ente stesso.

L'articolo 2, al comma 1, introduce a livello di disposizioni legislative, per una maggiore efficacia, la norma già contenuta nel decreto interministeriale del 26 ottobre 1984 concernente la «Ricostituzione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti». Tale norma affida all'Istituto la responsabilità nell'attività di sorveglianza sismica sul territorio nazionale, anche ai fini di protezione civile, attraverso il coordinamento delle reti locali, e compiti di promozione di ricerche nel settore della sismologia, con particolare riferimento allo studio dei fenomeni precursori.

Viene così attuata una più razionale organiz-

zazione della spesa pubblica nel settore, evitando duplicazioni dispendiose e prive di risultati, ai fini di una corretta informazione degli organi dello Stato preposti ai servizi di protezione civile e di gestione del territorio.

Il comma 2 dello stesso articolo, eliminando un inutile legame con il Consiglio nazionale delle ricerche, mira a conferire una maggiore autonomia all'attività dell'Istituto.

L'articolo 3 è una norma di rinvio, che risponde all'esigenza di introdurre alcune modifiche e integrazioni allo statuto con riferimento alla presente legge e alle norme che dal 1980 ad oggi hanno in qualche modo riguardato l'Istituto.

L'articolo 4 contiene le disposizioni sull'onere finanziario e sulla relativa copertura.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge concerne disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma.

Tale provvedimento comporta, a carico del bilancio dello Stato, un onere continuativo annuo di lire 10.000 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1989 (articolo 1) per il complesso delle attività scientifiche sintetizzate nella relazione illustrativa.

Tale iniziativa è dettata dalla necessità di dotare l'ente di cui trattasi di un contributo annuo di natura certa e continuativa per le esigenze di funzionamento ordinario, le cui singole voci di spesa vengono qui di seguito esplicitate.

a) *Spese per gli organi dell'ente*

La spesa per gli organi dell'ente sostenuta nell'anno 1987 ammonta a lire 128.460.097.

Per l'esercizio 1988 è prevista una spesa di lire 150.000.000.

b) *Spese per il personale*

Il nuovo regolamento organico dell'Istituto approvato dagli organi vigilanti nel 1985 prevede una dotazione di 150 unità di personale di ruolo, delle quali 26 del ruolo amministrativo e 124 del ruolo tecnico professionale. Il personale attualmente in servizio assomma a complessive 129 unità. Il personale di cui sopra risulta così distribuito:

98 in ruolo ordinario *ex* regolamento organico;

16 in ruolo speciale ad esaurimento *ex* articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

13 con contratto a tempo determinato *ex* combinato disposto degli articoli 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e 34-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730;

2 in servizio a tempo determinato (trimestrale) *ex* articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per l'anno 1987, sulla base di 109 unità di personale in servizio, è stata sostenuta una spesa complessiva di lire 4.251.831.861.

Per l'anno 1988, tenuto conto dell'incremento delle unità di personale in servizio e della lievitazione degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, la spesa a tale titolo ammonterà, ivi comprese le competenze arretrate e il trattamento economico del direttore generale, a circa lire 6.975.000.000.

c) Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

Per l'anno 1987 la spesa a tale titolo è stata di lire 3.535.843.645, delle quali lire 1.148.635.512 per i canoni relativi al collegamento via cavo SIP delle stazioni della rete sismica nazionale e circa lire 900.000.000 per canoni di affitto locali, manutenzione macchine e impianti e noleggi.

Per le rimanenti lire 1.500.000.000 si tratta di spese per materiali di consumo, gestione e manutenzione tecnica della rete di rilevamento dati, funzionamento dei laboratori scientifici e infine spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Per l'anno 1988 la spesa prevista a tale titolo ammonta a lire 4.850.000.000 con un incremento rispetto al totale degli impegni nell'esercizio precedente di lire 1.316.000.000 circa, da ritenersi, quindi, senz'altro fisiologico, soprattutto se messo in relazione all'aumento del personale in servizio ed alla espansione della rete sismica nazionale, che, come si ripete, sta alla base del servizio di sorveglianza sui fenomeni geosismici nel territorio nazionale che l'Istituto assicura dal 1982, in via permanente, in stretto rapporto di cooperazione con gli organi della protezione civile.

A tali spese, che ammontano complessivamente a lire 11.975.000.000, vanno aggiunte quelle necessarie al mantenimento e all'adeguamento della dotazione strumentale e tecnica dell'Istituto prevista per il 1988 in lire 1.810.000.000.

Arriviamo così ad una spesa annua consolidata relativa al puro e semplice mantenimento del livello di attività attuale di lire 13.785.000.000.

La previsione relativa al 1989 registra un importo complessivo di spesa, per le voci sopra esposte, di lire 15.006.000.000 tenuto conto che l'Istituto è attualmente impegnato al recupero della sua piena efficienza e funzionalità operativa che comporterà rapido adeguamento di personale e di strumentazione tecnico scientifica.

Ciò premesso, il contributo proposto con il disegno di legge andrebbe a coprire le spese sostenute, allo stato, dall'Istituto per proprie attività istituzionali, finora fronteggiate con assegnazioni straordinarie ed incerte erogate in via amministrativa dal Ministero proponente nonché con contributi concessi dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984, venuto a scadere il 31 dicembre 1987.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1989, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, fissato in lire 76 milioni annui dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1138, è elevato di lire 10.000 milioni annui.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale di geofisica continua a svolgere i compiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 880, e assume, con la presente legge, il compito specifico di provvedere, anche ai fini di protezione civile, alla sorveglianza sismica del territorio nazionale, 24 ore su 24, e al coordinamento delle reti sismiche locali gestite da altri enti o organismi pubblici, nonché alla promozione di ricerche nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori.

2. Il secondo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, è soppresso.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Istituto è adeguato alle disposizioni dalla stessa previste.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo all'Istituto nazionale di geofisica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.